SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 novembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° ottobre 2012.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2012-12 gennaio 2013).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2012;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dello 0,757 per cento annuo per il periodo dal 13 luglio 2012 al 12 gennaio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2012

Il Ministro: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economie e Finanze, foglio n. 296

12A11731

DECRETO 24 ottobre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 23 ottobre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 75.450 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 8 giugno 2011 e 25 giugno 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della ventiquattresima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% indicizzati all' "Indice Eurostat" ("BTP €i"), con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, di cui al decreto del 25 giugno 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della ventiquattresima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 giugno 2012.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 ottobre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 giugno 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 25 giugno 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quarta tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 25 giugno 2012, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 ottobre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

- per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP€i quindicennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

- per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 46 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il "Coefficiente di indicizzazione", riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 25 giugno 2012. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 ottobre 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2026, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 25 giugno 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2012

Il direttore: CANNATA

12A11727

DECRETO 30 ottobre 2012.

Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) e delle relative istruzioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;

Visto l'art. 9, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale prevede, tra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, è approvato il modello della dichiarazione dell'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, comma 12-*ter*, del menzionato decreto-legge n. 201 del 2011, il quale dispone che con il decreto, con il quale si approva il modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione e che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili;

Visto l'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del modello di dichiarazione

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nei casi previsti dall'art. 13, comma 12-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 11, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed espressamente indicati nelle istruzioni al modello di dichiarazione che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. La dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui al comma 1.

Art. 2.

Struttura del modello di dichiarazione

1. Il modello è formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura «IMU imposta municipale propria dichiarazione per l'anno 20_ _» che è in colore pantone orange 021U. Esso si compone di due esemplari identici, i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune» e «copia per il contribuente».

Art. 3.

Disponibilità dei modelli di dichiarazione

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con le relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it in versione PDF editabile e possono essere utilizzati, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 4.

3. È altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione

1. Il modello di dichiarazione IMU deve presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

2. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

3. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

4. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 5.

Riproduzione del modello di dichiarazione

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 4, la riproduzione del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 4;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 6.

Presentazione della dichiarazione

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU deve essere presentata ai comuni sui cui territori insiste l'immobile. Il comune deve rilasciarne ricevuta; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione IMU 20_ _» e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente. La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata.

2. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione.

3. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

4. Il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

Il Ministro: GRILLI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione

DICHIARAZIONE IMU

1. ISTRUZIONI GENERALI

1.1. LA DICHIARAZIONE IMU E LA COMPATIBILITÀ CON LA DICHIARAZIONE ICI

L'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, è stata anticipata in via sperimentale dall'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili.
L'IMU, a norma del comma 1 del citato art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 2011, sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.
Trattandosi, quindi, di un nuovo tributo, le disposizioni concernenti l'obbligo dichiarativo hanno richiesto la predisposizione di un apposito modello di dichiarazione ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 2011, in base al quale *"Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità"*.
Tuttavia, l'art. 13, comma 12-*ter,* del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili. Tale norma trova il suo fondamento nella semplificazione degli adempimenti amministrativi, nella circostanza che i dati rilevanti ai fini della determinazione del tributo sono rimasti pressoché invariati rispetto a quelli richiesti per la dichiarazione dell'ICI e nell'incremento delle informazioni che i comuni possono acquisire direttamente dalla banca dati catastale.
A questo proposito, si deve sottolineare che nell'individuazione delle fattispecie per le quali è rimasto l'obbligo dichiarativo sono state prese in considerazione, innanzitutto, le innovazioni introdotte dall'art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che aveva stabilito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007. Si ricorda che a tali disposizioni è stata data attuazione con decreto ministeriale 12 maggio 2009 e che nelle allegate istruzioni è stato, tra l'altro, precisato che non doveva essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale fossero dipesi da atti per i quali risultavano applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-*bis* del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Nelle stesse istruzioni era stato, inoltre, affermato che la dichiarazione dovesse essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive che davano luogo a una diversa determinazione dell'imposta dovuta:

- attenevano a riduzioni d'imposta;
- non erano immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Non era, inoltre, necessaria la presentazione della dichiarazione se il contribuente avesse seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal comune nel proprio regolamento.
Si ritiene che tali regole possano essere applicate anche per l'IMU, poiché sono compatibili con il sistema delineato dal nuovo tributo.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, le dichiarazioni ICI presentate in virtù dei principi appena delineati restano valide anche ai fini IMU.

1.2 LA DICHIARAZIONE IMU DEGLI ENTI NON COMMERCIALI. RINVIO

Per quanto riguarda l'esenzione prevista per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui alla lett. *i),* comma 1, art. 7, del D. Lgs. n. 504 del 1992, il comma 3, dell'art. 91-*bis* del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che, nei casi di utilizzo misto dell'immobile, l'esenzione in questione si applica a partire dal 1° gennaio 2013, in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione, nel caso in cui non sia possibile procedere all'individuazione della frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, ai sensi delle disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286. Quest'ultima procedura è prevista dal comma 2 dell'art. 91-*bis* in commento, il quale stabilisce che le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale dal 1° gennaio 2013.

Il comma 3 dell'art. 91-*bis* dispone che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.
Pertanto, il modello di detta dichiarazione dovrà essere approvato successivamente all'emanazione del decreto previsto dal comma 3 in parola.

Si richiama l'attenzione su quanto è previsto nel successivo paragrafo dedicato ai casi in cui sussiste l'obbligo dichiarativo, laddove si prevede tale obbligo per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali esenti ai sensi della lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992.

1.3 IN QUALI CASI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IMU

Sulla base di tutte le considerazioni effettuate al paragrafo 1.1 e del principio generale secondo il quale l'obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune, si può affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando:

- **GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL'IMPOSTA.**
  Le fattispecie sono le seguenti:

  – i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
  Il comma 3, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che per tali fabbricati la base imponibile è ridotta del 50%. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che per l'applicabilità della citata riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile. Si precisa che l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.
  L'agevolazione si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni richieste dalla norma. L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.
  Si deve precisare che nella fattispecie in questione le riduzioni vanno dichiarate solo nel caso in cui si perde il relativo diritto, poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione. Per l'illustrazione delle agevolazioni si veda l'appendice alla voce *"Agevolazioni ed esenzioni"* a pag. 15.

  – i fabbricati di interesse storico o artistico.
  I fabbricati in commento, per i quali lo stesso comma 3, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce la riduzione al 50% della base imponibile, sono quelli previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137"*. Si veda a questo proposito l'appendice alla voce *"Agevolazioni ed esenzioni"* a pag. 15.

  – gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota, ai sensi del comma 9, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, vale a dire quelli:
  - non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, che sono quelli relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. Il comma 2 dell'art. 43 in esame prevede che *"ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'art. 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*.
  - posseduti da soggetti passivi IRES;
  - locati. Occorre ricordare che nell'ambito degli immobili locati, come precisato nella Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, rientra anche la fattispecie relativa agli immobili affittati.

  In merito a tale fattispecie, si precisa che la dichiarazione IMU non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010, poiché da tale data, ai sensi dell'art. 19, commi 15 e 16, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al momento della registrazione devono essere comunicati al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate anche i relativi dati catastali.

Per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, permane, invece, l'obbligo dichiarativo IMU, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dello stesso art. 19 del D. L. n. 78 del 2010.

Si deve tenere comunque conto di quanto disposto dal comma 16 dell'art. 19 secondo il quale "nel rispetto dei principi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per l'applicazione di quanto dallo stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con l'ordinamento tavolare".

Inoltre, la dichiarazione non deve essere presentata anche nel caso in cui il comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha previsto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell'agevolazione, consistenti nell'assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un'autocertificazione.

- **I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce" per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota.**
  Il comma 9-*bis* dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ha espressamente previsto una specifica agevolazione per i cosiddetti *"beni merce"*, stabilendo che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per tali fabbricati, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
- **i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP).** Si ricorda che i soggetti in questione godono di una serie di agevolazioni per l'illustrazione delle quali si rinvia all'appendice alla voce *"Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo"* a pag. 13.
  Rientrano in tale tipologia di immobili anche le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
  Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto.

• **IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.**
Le fattispecie più significative sono le seguenti:

- **l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria.** Si precisa che l'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l'art. 13, comma 1, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che è soggetto passivo, tra gli altri, il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Nella Circolare n. 3/DF del 2012 è stato chiarito che tale disciplina si applica anche agli immobili da costruire o in corso di costruzione oggetto dei contratti di *leasing* stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99. Pertanto, sono compatibili le dichiarazioni ICI già presentate;
- **l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;**
- **l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un'area fabbricabile.**
  In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l'informazione relativa al valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.
  Nel caso in cui il comune abbia predeterminato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, la dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente all'atto del versamento intende adeguarsi, per il calcolo dell'imposta, al valore venale dell'area predeterminato dal comune;
- **il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile.**
  La dichiarazione è necessaria per le stesse motivazioni illustrate al punto precedente;
- **l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato.** Tale fattispecie si verifica nel caso previsto dal comma 6 dell'art. 5, del D. Lgs. n. 504 del 1992, richiamato dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, che si riferisce all'ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 - fattispecie ora disciplinate dall'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Si veda l'appendice alla voce *"Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo"* a pag. 13;
- **l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria.** A questo proposito, si ricordano le sentenze della Corte di Cassazione, Sez. V, del 18 agosto 2004, n. 16130 e del 1° dicembre 2004, n. 22570 che in tema di ICI ha precisato che essendo il presuppo-

sto del tributo il possesso degli immobili è tenuto al pagamento dell'imposta l'assegnatario, anche provvisorio, di alloggio di cooperativa edilizia, nonostante non sia stato ancora stipulato l'atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore. Detto principio deve essere applicato anche all'IMU, essendo rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'ICI il presupposto impositivo del nuovo tributo;

- **l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio.**
  Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;
- **l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.**
  Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;
- **gli immobili esenti, ai sensi della lett. c) e della lett. i), comma 1, art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992.**
  Rientrano in tale ipotesi non solo quelli posseduti e utilizzati a partire dal 1° gennaio 2012 ma anche quelli il cui possesso e utilizzo è antecedente a tale data e che continuano a essere posseduti e utilizzati nel corso dell'anno 2012. Tale adempimento risulta dovuto sulla base del raffronto fra il comma 12-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 e il comma 4 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 504 del 1992, che escludeva espressamente dall'obbligo dichiarativo gli immobili esenti dall'ICI, ai sensi del citato art. 7. Detta esclusione, infatti, non è più presente nel comma 12-ter dell'art. 13 in esame;
- **i fabbricati che erano esenti, ai sensi della lett. g), comma 1, art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992 e cioè quelli dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;**
- **l'immobile ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'IMU**;
- **il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato,** per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione, ovviamente, per costi aggiuntivi si intendono i costi ulteriori che possono essere sostenuti successivamente rispetto a quelli di acquisizione e che possono determinare una variazione, sia in aumento sia in diminuzione, del valore venale del bene;
- **è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;**
- **è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie,** a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
- **le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile.** Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
- **l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà).** In tale fattispecie l'amministratore del condominio o della comunione è obbligato a presentare la dichiarazione;
- **l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;**
- **si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge** (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);

Resta inteso che la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale

ABITAZIONE PRINCIPALE

Si ritiene, in generale, che non sussiste l'obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale, ciò in quanto ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011 per *"abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"*.
Pertanto, la conoscenza da parte del comune delle risultanze anagrafiche fa venire meno la necessità di presentazione della dichiarazione. Si ritiene, altresì, che non deve essere presentata la dichiarazione per l'indicazione dei figli di età non superiore a 26 anni per i quali è possibile usufruire della maggiorazione pari a euro 50. Tuttavia, si deve precisare che un'eccezione a tale principio si verifica nell'ipotesi disciplinata dallo stesso comma 2 in base al quale "*nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo fami-*

liare si applicano per un solo immobile". Al fine, dunque, di evitare comportamenti elusivi in ordine all'applicazione delle agevolazioni per l'immobile in argomento, riemerge l'esigenza di porre l'obbligo dichiarativo a carico del soggetto passivo che beneficia delle agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze. Come precisato nella citata Circolare n. 3/DF del 2012 l'ipotesi tipica e più ricorrente è quella dell'immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, nel quale risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati - poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune. In tal caso, l'agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo a uno dei due coniugi, che sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU.
Per un'altra eccezione si veda quanto riportato nel paragrafo 1.6 dedicato **"A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE"**.
Nel caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il comma 12-quinquies dell'art. 4 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.
A questo proposito, si deve precisare che, in questi casi, il provvedimento del giudice è comunicato al solo comune di celebrazione del matrimonio, il quale dovrà, poi, successivamente, informare il comune di nascita degli ex coniugi dell'avvenuta modificazione dello stato civile. Pertanto, la dichiarazione deve essere presentata nel solo caso in cui il comune nel cui territorio è ubicato l'immobile assegnato non coincide né con quello di celebrazione del matrimonio né con quello di nascita dell'ex coniuge assegnatario
Ad esempio, nel caso in cui l'immobile assegnato è situato nello stesso comune in cui è stato celebrato il matrimonio, l'ex coniuge assegnatario non sarà tenuto a presentare la dichiarazione IMU, dal momento che l'ente locale impositore è in grado di verificare il mutamento di soggettività passiva attraverso l'annotazione suddetta.
Alla medesima conclusione, si perviene anche nel caso in cui il matrimonio è stato celebrato in un comune diverso, ma, comunque, il comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale in cui risiede l'ex coniuge assegnatario coincide con quello di nascita di quest'ultimo. Anche in siffatta ipotesi, infatti, l'assegnatario non sarà tenuto ad effettuare la dichiarazione poiché il comune impositore è in grado di sapere che il soggetto passivo è cambiato.
In conclusione, quindi, l'ex coniuge assegnatario è tenuto a dichiarare l'immobile assegnato solo quando il comune in cui si trova l'ex casa coniugale non è né il comune di celebrazione del matrimonio né il suo comune di nascita.
Si sottolinea che la dichiarazione relativa agli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato deve essere presentata solo nel caso in cui il comune abbia deliberato che l'unità immobiliare posseduta da tali soggetti debba considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale.
L'obbligo dichiarativo non sussiste, invece, nel caso in cui il comune deliberi di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, poiché in tale circostanza il comune è a conoscenza del trasferimento della residenza del soggetto destinatario dell'agevolazione.

PERTINENZE
Occorre precisare che nel caso di pertinenze dell'abitazione principale non sussiste l'obbligo dichiarativo in quanto il comune dispone di tutti gli elementi necessari ai fini della verifica dell'esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell'imposta. La casella dedicata alle pertinenze deve essere, pertanto, utilizzata solo nel caso in cui sussiste l'obbligo dichiarativo per le casistiche particolari individuate nelle presenti istruzioni. Sull'argomento si veda anche quanto riportato nell'Appendice, a pag.13.

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Si ritiene, inoltre, che, sempre nell'ottica della semplificazione amministrativa, non è necessario presentare la dichiarazione IMU anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale, considerato che, a norma dell'art. 4, comma 2 del D.M. 26 luglio 2012 "l'Agenzia del territorio rende disponibile ai comuni, sul portale per i comuni gestito dalla medesima Agenzia, e all'Agenzia delle entrate, le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui all'art. 2, al fine di agevolare le attività di verifica di rispettiva competenza".
Quanto appena affermato vale anche per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, a norma dell'art. 13, comma 14-ter, del D.L. n. 201 del 2011, per i quali i comuni potranno comunque avvalersi delle informazioni disponibili sul predetto portale.

Per quanto non espressamente indicato nell'elenco sopra riportato, il contribuente può assumere le necessarie informazioni sul corretto adempimento dell'obbligazione tributaria presso il competente ufficio del comune di ubicazione degli immobili.

Si deve sottolineare a questo proposito che - come precisato nella Circolare n. 3/DF del 2012 al paragrafo 8 - i comuni possono disporre ulteriori agevolazioni attraverso la riduzione delle aliquote nei limiti previsti dal legislatore per ciascuna fattispecie impositiva.

1.4 CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I mutamenti di soggettività passiva devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo sia da chi ha iniziato a esserlo.
Si precisa che:
- nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Qualora l'amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore;
- nel caso di locazione finanziaria per l'acquisto dell'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione con contestuale stipula del contratto di leasing, il locatario deve presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto stesso, essendo il locatario il soggetto passivo dell'IMU a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. La società di leasing non ha alcun obbligo dichiarativo.
  Nel caso, invece, di risoluzione anticipata o di mancato esercizio del diritto di opzione finale (riscatto) del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing, che è il nuovo soggetto passivo e il locatario, che ha cessato di esserlo, sono coloro su cui grava l'onere dichiarativo IMU entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna
- nel caso di multiproprietà l'obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dell'amministratore del condominio o della comunione;
- nel caso di misure conservative – cautelari, nell'ambito di un procedimento a carico di persone indagate, si ricorda che il giudice, nel disporre l'adozione di tali misure e nel nominare il custode/amministratore giudiziario, impartisce, nell'ambito dell'esercizio del proprio potere discrezionale, le direttive e le istruzioni all'uopo necessarie, determinando i compiti del custode in ragione delle diverse situazioni concrete, tra i quali potrebbero rientrare anche quelli di presentazione della dichiarazione e di versamento dell'IMU;

NOTA BENE:
nel caso in cui più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari.

AVVERTENZE
In considerazione della prassi instaurata e al fine di non aggravare gli adempimenti dei contribuenti, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'IMU, poiché gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Si ricorda che, in caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto obbligato a presentare la dichiarazione è il coniuge assegnatario, il quale è titolare, ai fini IMU, del diritto di abitazione.
In linea generale, si richiama l'attenzione sulla circostanza che tutte le variazioni soggettive e oggettive relative alle unità immobiliari sono riportate negli atti catastali e che tali atti sono pubblici e immediatamente consultabili. Si specifica, inoltre, che le dichiarazioni riguardanti le modificazioni oggettive presentate in catasto tramite la procedura Docfa sono rese disponibili agli Enti locali per il tramite del "Portale per i Comuni", accessibile dal sito www.agenziaterritorio.it.
I dati catastali relativi agli immobili possono essere consultati gratuitamente, dai Comuni e dai titolari di diritti reali sugli stessi, seguendo le modalità di accesso indicate sul sito www.agenziaterritorio.it. Tale possibilità di consultazione è prevista anche nei territori ove il catasto è gestito dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Pertanto, per tutte le fattispecie riguardanti una variazione catastale oggettiva o soggettiva, relativa ai dati di classamento e rendita o all'intestazione catastale, l'obbligo dichiarativo IMU ai Comuni non è previsto.

1.5 QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

In base all'art. 13, comma 12-*ter*, del D.L. n. 201 del 2011, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La stessa norma stabilisce, altresì, che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
È previsto, inoltre, che sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili, di cui si è trattato al paragrafo 1.1.
Per quanto riguarda gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012.

Per garantire, in ogni caso, al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione si precisa che, se l'obbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 31 ottobre, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU entro il 29 gennaio 2013".
Si precisa che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione, la data da considerare, ai fini della decorrenza dei 90 giorni è quella della chiusura del periodo di imposta relativo alle imposte sui redditi.

1.6 A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione IMU deve essere presentata, con le modalità che saranno specificate al paragrafo 2, al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Se gli immobili sono ubicati in più comuni devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata).
Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, non essendovi più la norma che, ai fini ICI, prevedeva che l'imposta era dovuta al comune per l'immobile la cui superficie insisteva interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso, si deve concludere che la dichiarazione IMU deve essere presentata ai comuni sui cui territori insiste l'immobile.
Un'ipotesi particolare si verifica nel caso in cui l'immobile in questione è adibito ad abitazione principale dal soggetto passivo. Si ritiene che, se l'immobile rispetta tutte le condizioni previste dalla disciplina IMU stabilita per l'abitazione principale, allora la lettura sistematica delle norme in questione porta a concludere che l'imposta deve essere corrisposta ai diversi comuni proporzionalmente alla superficie sul cui territorio insiste l'immobile, tenendo conto delle aliquote e della detrazione deliberate da ciascun comune per tale fattispecie. Al contribuente non può, infatti, essere negato il diritto all'agevolazione per il solo fatto che non può fissare la propria residenza anagrafica contemporaneamente in più comuni. Per quanto riguarda l'obbligo dichiarativo, si deve, quindi, concludere che la dichiarazione deve essere presentata ai soli comuni in cui il soggetto stesso non ha la residenza anagrafica, specificando nella parte dedicata alle "Annotazioni" che si tratta di *"Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi"*.

2. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

2.1 GENERALITÀ

La prima delle due facciate del modello IMU è dedicata all'indicazione del comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente e dei contitolari, laddove venga presentata una dichiarazione congiunta, nonché dell'eventuale "dichiarante", qualora diverso dal contribuente.
La seconda facciata è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della dichiarazione.
Se un modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.
Il modello di dichiarazione è composto di due esemplari, di cui uno per il comune e uno riservato al contribuente.
La compilazione va effettuata con la massima chiarezza e ciascun esemplare deve contenere gli stessi dati.
I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali e sono anche disponibili in versione PDF editabile, sul sito internet www.finanze.gov.it.

2.2 FRONTESPIZIO

Sul frontespizio deve essere indicato il comune destinatario della dichiarazione.

- Nel **quadro dedicato al "contribuente"** (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi del soggetto passivo dell'IMU
  Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche, gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i condomini, ecc.
  Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località e dell'indirizzo.
  In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonché, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.

■ **Il quadro intestato al "dichiarante"** deve essere compilato nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione sia diverso dal contribuente. Ciò avviene quando ad adempiere all'obbligo dichiarativo sia, ad esempio, il rappresentante legale o negoziale, il socio amministratore, il custode/amministratore giudiziario, il liquidatore in caso di liquidazione volontaria, l'amministratore del condominio.
La natura della carica deve essere indicata nell'apposito rigo.
Anche nell'ipotesi di utilizzazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente".

■ **Il quadro dei "contitolari"** deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata la dichiarazione congiunta.
Per l'indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, si vedano le corrispondenti istruzioni fornite nel quadro dedicato al "contribuente".

NOTA BENE:
In caso di fusione, la società incorporante (o risultante) deve provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504-*bis* del codice civile e deve, inoltre, provvedere a presentare la dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel quadro relativo al dichiarante, vanno indicati i dati del rappresentante della stessa società incorporante (o risultante); nel quadro relativo al contribuente vanno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle annotazioni devono essere fornite le ulteriori informazioni per l'individuazione della società incorporante (o risultante).
Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società risultanti dalla scissione deve presentare la propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione ai sensi dell'art. 2506-*quater* del codice civile. Una delle società risultanti dalla scissione deve provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).

2.3 COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

2.3.1 come compilare i singoli campi

Ogni quadro descrittivo del singolo immobile comprende i campi da **1** a **20** e serve per identificare l'immobile e indicare gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imposta.
Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato il numero:
- 1, se si tratta di un terreno;
- 2, se si tratta di un'area fabbricabile;
- 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato, come sarà chiarito meglio in seguito, moltiplicando la rendita catastale per 160, o per 140, o per 80, o per 60, o per 65 (a decorrere dal 2013), o per 55, a seconda della categoria catastale di appartenenza;
- 4, se si tratta di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente appartenente ad impresa, distintamente contabilizzato;
- 5, se si tratta di abitazione principale;
- 6, se si tratta di pertinenza;
- 7.1, 7.2 o 7.3 se si tratta di immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota, ai sensi del comma 9, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 richiamati a pag. 3, e, precisamente:
  7.1 per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del TUIR;
  7.2 per gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES;
  7.3 per gli immobili locati.
- 8, se si tratta di cosiddetti beni merce.

Nel **campo 2** va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.

Nel riquadro "**dati catastali identificativi dell'immobile"** vanno indicati i dati catastali relativi al fabbricato o al terreno.

Nel **campo 3** va indicata la sezione, ove esistente.

Nel **campo 4** va indicato il foglio.

Nel **campo 5** occorre indicare il numero di particella, come risulta dalla banca dati catastale.

Nel **campo 6** va indicato il subalterno ove esistente.

Nel **campo 7** va indicata la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo, vigneto, seminativo arboreo, ecc.).

Si ricorda in proposito che i fabbricati sono suddivisi in 5 gruppi catastali (A, B, C, D, E) a seconda della loro tipologia. Nell'ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie."

Nel **campo 8** va indicata la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.

I dati da indicare nei campi da 3 a 8 sono desumibili dalle consultazioni della banca dati catastale, forniti gratuitamente dall'Agenzia del territorio. Per le modalità di accesso alle informazioni si può consultare il sito www.agenziaterritorio.it.

Nei **campi 9** e **10**, in via eccezionale, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento.
I campi da 3 a 10 non vanno compilati se si tratta di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.

ATTENZIONE

Per i comuni nei quali è in vigore il catasto fondiario, gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:

a) nel **campo 3** va riportato il codice catastale del comune;

b) nel **campo 4** va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;

c) nel **campo 5** va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;

d) nel **campo 6** va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella.

Il **campo 11** deve essere barrato nel caso in cui si sono verificate le condizioni per l'applicazione delle riduzioni previste nel comma 3, lett. a) e b), dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, concernenti, rispettivamente:

- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la dichiarazione deve essere presentata sia nel caso in cui si acquista il diritto all'agevolazione sia nel caso in cui si perde tale diritto;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali la dichiarazione deve essere presentata solo nel caso in cui si perde il diritto all'agevolazione".

Nel **campo 12** deve essere riportato il valore dell'immobile descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota, poiché l'imposta deve essere calcolata sull'intero valore. Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria oppure sia un'area demaniale oggetto di concessione. In tal caso, infatti, soggetto passivo IMU è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario o il concessionario di aree demaniali.
Nel caso in cui l'immobile insiste su territori di comuni diversi il valore dell'immobile da indicare deve essere calcolato in proporzione alla superficie dell'immobile che insiste sul territorio di ciascun comune e l'imposta deve essere corrisposta ai diversi comuni, tenendo conto delle aliquote, della detrazione e delle eventuali agevolazioni deliberate da ciascuno di essi, oltre che della quota di possesso detenuta dal contribuente.
Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce *"Valore degli immobili agli effetti dell'IMU"*, a pagina 15.
Nel **campo 13** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.
In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante.
Per le parti comuni dell'edificio che devono essere dichiarate dall'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei contitolari.
Il **campo 14** deve essere barrato nel caso in cui si sono verificate le condizioni per l'applicazione di riduzioni di cui all'art. 13, comma 8-*bis* del D. L. n. 201 del 2011, concernenti i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti. A tale proposito, si veda quanto riportato in Appendice alle voci *"Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo"* a pagina 13.
Il **campo 15** deve essere barrato nel caso in cui si sono verificate le condizioni di esenzione dall'imposta. Per le condizioni di esenzione si veda quanto riportato in Appendice alla voce *"***ESENZIONI***"* a pagina 16.
Nel **campo 16** deve essere indicata la data in cui il possesso dell'immobile oggetto di dichiarazione ha avuto inizio o termine oppure sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Nel **campo 17** va indicato l'importo della "Detrazione per l'abitazione principale", comprensiva dell'eventuale maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni e deve essere utilizzato solo nel caso in cui si è verificata una situazione in cui sussiste l'obbligo dichiarativo. Nel caso in cui la destinazione ad

abitazione principale è avvenuta nel corso dell'anno, l'importo della detrazione deve essere calcolato proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si è verificata.
Nel **campo 18** va indicata la data di ultimazione dei lavori nel caso in cui la dichiarazione è presentata per i cosiddetti beni merce.
Va barrato il **campo 19** se il contribuente ha acquistato il diritto sull'immobile.
Va, invece, barrato il **campo 20** se il contribuente ha ceduto detto diritto.

È sufficiente, inoltre, indicare soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l'atto o dichiarato il fatto che ha determinato l'acquisto o la perdita della soggettività passiva IMU.
In mancanza, vanno indicati gli estremi dell'atto, del contratto o della concessione.
Va inoltre sottolineato che il contribuente, ove il singolo terreno sia composto da varie particelle, può comunque evitare di compilare tanti riquadri quante sono le relative particelle, in quanto può indicare nel campo 12 il valore complessivo dei terreni e precisare detta circostanza nella parte del modello di dichiarazione relativa alle "Annotazioni", assolvendo in tal modo all'obbligo di completezza dei dati da dichiarare.
È possibile presentare un'unica dichiarazione nel caso in cui intervengano più variazioni concernenti anche lo stesso immobile, purchè sia rispettato il termine di 90 giorni fissato dalla legge

2.3.2 Modelli aggiuntivi
Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente.
Negli appositi spazi, posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello, va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.
Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione ed il codice fiscale del contribuente.

2.3.3 Firma
La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona indicata come "contribuente" sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal "dichiarante" diverso dal contribuente se è stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso, se è stato indicato come dichiarante un soggetto diverso dalla persona fisica, la dichiarazione deve essere firmata dal relativo rappresentante). Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.
Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.
La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU, con l'indicazione dell'anno di riferimento. Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata.
In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.
La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

4. SANZIONI AMMINISTRATIVE

4.1 IMPORTI DELLE SANZIONI

L'art. 14 del D. Lgs. n. 504 del 1992, richiamato dal comma 7 dell'art. 9, del D. Lgs. n. 23 del 2011, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa:
- dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51, in caso di mancata presentazione della dichiarazione. La sanzione è ridotta a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione;
- dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, se la dichiarazione è infedele. La sanzione è ridotta a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione;
- da euro 51 a euro 258 se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;

- da euro 51 a euro 258 per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

In merito all'applicazione delle sanzioni relative alle violazioni concernenti il versamento dell'IMU, si richiama l'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che fissa in generale, per tutti i tributi, le sanzioni per ritardato od omesso pagamento. Tale conclusione deriva dalla lettura del comma 2 dell'art. 13, il quale stabilisce che al di fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista dal comma 1 dell'art. 13 *"si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto"*. A ulteriore fondamento di tale affermazione si richiama anche l'art. 16 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, in base al quale alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, vale a dire il D. Lgs. n. 472 del 1997 e gli artt. 13 e 15 del D. Lgs. n. 471 del 1997.

Pertanto, come dispone il comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997, *"Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo"*.

Inoltre, l'art. 15 del D. Lgs. n. 471 del 1997, stabilisce che nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516. Il concessionario per la riscossione è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.

4.2 RAVVEDIMENTO

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione. Pertanto, dalla combinazione della disposizione in esame e di quella recata dal comma 1, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997, riportata nel paragrafo precedente, consegue che se il contribuente effettua il pagamento dell'imposta con 15 giorni di ritardo la sanzione che dovrà essere versata in caso di ravvedimento sarà pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo, pari cioè allo 0,2 % per ogni giorno di ritardo;

b) ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione", ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Per quanto riguarda i codici tributo da utilizzare nel modello F24 in sede di versamento dell'imposta e degli interessi, si ricorda che nella Risoluzione n. 35/E del 2012, l'Agenzia delle entrate ha precisato che in caso di "ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta" in ragione della quota spettante al comune e allo Stato, e che occorre barrare la casella "RAVV".

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il comune, nell'esercizio della sua potestà regolamentare, può stabilire altre ipotesi di ravvedimento, come previsto dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

APPENDICE

1. DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

Agli effetti dell'IMU:

- **per fabbricato**, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, cui sia attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
  - *per abitazione principale*, si intende, come previsto dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, nonché le unità immobiliari che, ai sensi del comma 10 del predetto art. 13, il comune con regolamento può considerare direttamente adibite ad abitazione principale. Si richiama in proposito la Circolare n. 3/DF del 2012 in cui è stato precisato che *"l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU per questa previste; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati"*.
    Da quanto esposto, emerge che l'agevolazione per l'abitazione principale può essere usufruita per una sola unità immobiliare adibita ad abitazione.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Sulla base del chiaro dettato normativo, possono intendersi quali pertinenze soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie:
- C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa;
- C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
- C/7: tettoie.

Il contribuente può considerare come pertinenza dell'abitazione principale soltanto un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino a un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma.

Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale. Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.

Per ulteriori chiarimenti si veda la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.

In materia di area di pertinenza di un fabbricato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10090 del 19 giugno 2012, ribadendo quanto già affermato in precedenti pronunce (sentenze n. 25027 e n. 19639 del 2009, n. 22844 e n. 22128 del 2010), ha affermato che in tema di ICI, l'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fondando l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, secondo la definizione contenuta nell'art. 817 del codice civile. Da ciò deriva, secondo la Suprema Corte che, *"per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius edificandi" e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile "ad libitum"*.
La Corte ribadisce, altresì, che *"al contribuente che non abbia evidenziato nella denuncia l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area (asseritamente) pertinenziale viene tassata deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità"*. Ed inoltre, *"In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, si fonda sull'accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poi-*

ché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell'esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell'immobile stesso".
In base alle affermazioni della Corte di Cassazione affinchè un'area possa essere considerata pertinenza di un fabbricato il contribuente deve effettuare la dichiarazione.

- **per area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Si deve precisare che concorre a completare tale definizione l'art. 36, comma 2, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale stabilisce che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Occorre tenere presente che l'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, richiama l'agevolazione di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992, e al contempo specifica i soggetti beneficiari della stessa. Pertanto, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Per la definizione di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si veda la voce *"terreno agricolo"*.
  - *Aree fabbricabili in caso di utilizzazione edificatoria.* In tale ipotesi, dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento sia antecedente a quello dell'ultimazione dei lavori di costruzione), la base imponibile IMU è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile, indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

- **per terreno agricolo** si intende il terreno utilizzato per l'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile. Si veda in proposito anche la voce *"Agevolazioni ed esenzioni"* a pag. 15. Si tratta delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali ed alle attività connesse dirette cioè alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese quelle dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero alla ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
  - *coltivatore diretto.* Si evidenzia che il codice civile inquadra tale figura nella categoria dei piccoli imprenditori di cui all'art. 2083, senza darne una definizione chiara e generale, ad eccezione del riferimento operato dall'art. 1647 al soggetto che coltiva il fondo *"col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia"*. Inoltre, dalle leggi speciali emergono diverse definizioni di carattere settoriale dalle quali possono, comunque, evincersi degli elementi comuni ai fini di una nozione onnicomprensiva e, precisamente, il fatto che il soggetto si dedichi direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, e che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
  - *imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto nella previdenza agricola.* Le norme sull'IMU rinviano all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, il quale individua tale soggetto in colui che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro.

Lo stesso art. 1 al comma 3, stabilisce che la qualifica di IAP possa essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e che siano in possesso di determinati requisiti che sono stati compiutamente illustrati nella circolare n. 3/DF del 2012.

2. VALORE DEGLI IMMOBILI AGLI EFFETTI DELL'IMU

2.1 VALORE DEI FABBRICATI

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;.
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2.1.1 Fabbricati delle imprese

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione dei coefficienti determinati annualmente con decreto ministeriale.
Si precisa che la data da considerare, ai fini della decorrenza dei 90 giorni e della compilazione del campo 16, è quella della chiusura del periodo di imposta relativo alle imposte sui redditi.
Si ribadisce che, anche in questo caso, per costi incrementativi o aggiuntivi si intendono i costi ulteriori che possono essere sostenuti successivamente rispetto a quelli di acquisizione e che possono determinare una variazione, sia in aumento sia in diminuzione, del valore venale del bene.

2.2 VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2.3 VALORE DEI TERRENI

Il valore dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 %, un moltiplicatore pari a 110.
Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo procedimento di calcolo, ma il moltiplicatore da considerare è pari a 135.

3. AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

3.1 AGEVOLAZIONI

La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 % nei seguenti casi:

- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137"* il cui comma 1 stabilisce che *"sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico"*. Il successivo comma 3 individua altri beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 2004;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai

sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, è riconosciuta ai comuni la possibilità di disciplinare nel proprio regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Si ricorda che l'art. 13, comma 8-bis, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

3.2 ESENZIONI

Sono esenti dall'IMU *"gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"*.
Occorre, poi, richiamare la disposizione contenuta nell'art. 31, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base alla quale l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'art. 7, comma 1, lett. *a)*, del D. Lgs. n. 504 del 1992, *"si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione"*.
Sono, inoltre, esenti dall'IMU:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. In merito a tali terreni, l'art. 4, comma *5-bis* del D. L. n. 16 del 2012, stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione in esame sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni. Pertanto, fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, concernente *"Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 – Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984"*, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 - Serie generale, n. 53. La validità di tale circolare è stata confermata dalla Risoluzione n. 5/DPF del 17 settembre 2003, nella quale è stato affermato, anche sulla base dal parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 6944 del 28 agosto 2003, che l'elenco dei comuni allegato alla deliberazione del CIPE n. 13 del 1° febbraio 2001, non ha alcun effetto ai fini dell'individuazione delle zone svantaggiate nell'ambito delle quali riconoscere l'esenzione in questione, data la diversa finalità sottesa a quest'ultimo elenco. La conoscibilità da parte dei comuni delle delimitazioni delle aree montane o di collina in cui ricadono i terreni in questione comporta che per questi terreni non deve essere presentata la dichiarazione IMU. Si precisa, inoltre, che l'elenco dei comuni di cui alla Circolare n. 9 del 1993 ed i criteri per l'applicazione dell'esenzione in questione sono diversi da quelli previsti per l'applicazione dell'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. *c)*, del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma *3-bis*, del D. L. n. 557 del 1993, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni ita-

liani predisposto dall'ISTAT e rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/6789.
La conoscibilità di tale elenco anche da parte dei comuni, comporta che per questi fabbricati non deve essere presentata la dichiarazione IMU.
Si deve anche fare un accenno all'esenzione di cui all'art. 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, relativo alle *"Esenzioni in materia di tributi locali"*, in virtù del quale *"i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti"*. Tale disposizione è applicabile anche all'IMU in virtù del richiamo generale ai tributi locali contenuto nella norma. Tuttavia, occorre precisare che l'esenzione non può operare nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato di cui all'art. 13, comma 11, del D. L. n. 201 del 2011, poiché l'art. 21 in commento si riferisce espressamente *"ai tributi di pertinenza degli enti locali"*. Ad ulteriore fondamento di tale conclusione, si ricorda anche che il comma 11 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, precisa che le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.
Le stesse considerazioni devono essere effettuate con riferimento alle seguenti agevolazioni previste dal:

- comma 86, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo il quale *"i comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi"*;
- comma 5 dell'art. 4 del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, in base al quale *"i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza"*.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
DICHIARAZIONE PER L'ANNO
20_ _ (1)

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio)
Telefono PREFISSO NUMERO
E-mail

Cognome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)
Nome
Data di nascita GIORNO MESE ANNO
Sesso M F
Comune (e Stato Estero) di nascita
Prov.
Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno
C.A.P.
Comune (e Stato Estero)
Prov.

DICHIARANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale
Natura della carica
Cognome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)
Telefono PREFISSO NUMERO
E-mail
Nome
Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno
C.A.P.
Comune (e Stato Estero)
Prov.

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (2)
Cognome e nome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)
Comune (e Stato Estero) di nascita
Prov.
Codice fiscale (obbligatorio)
Data di nascita GIORNO MESE ANNO
Sesso M F
Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno
C.A.P.
Comune (e Stato Estero)
Prov.
% possesso
Detrazione per l'abitazione principale
FIRMA

N. d'ordine (2)
Cognome e nome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)
Comune (e Stato Estero) di nascita
Prov.
Codice fiscale (obbligatorio)
Data di nascita GIORNO MESE ANNO
Sesso M F
Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno
C.A.P.
Comune (e Stato Estero)
Prov.
% possesso
Detrazione per l'abitazione principale
FIRMA

(1) Indicare l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.
(2) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

***ATTENZIONE:* Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

ORIGINALE PER IL COMUNE

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 | INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità	classe	n. protocollo	anno
3	4	5	6	7	8	9	10

Immobile storico o inagibile/inabitabile	Valore	% possesso	Riduzione per terreni agricoli	Esenzione
11	12	13	14	15

Inizio/termine del possesso o variazione imposta: 16 giorno mese anno

Detrazione per l'abitazione principale: 17

Data di ultimazione dei lavori: 18 giorno mese anno

acquisto 19 cessione 20 AGENZIA DELLE ENTRATE DI ______ ESTREMI DEL TITOLO ______

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 | INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità	classe	n. protocollo	anno
3	4	5	6	7	8	9	10

Immobile storico o inagibile/inabitabile	Valore	% possesso	Riduzione per terreni agricoli	Esenzione
11	12	13	14	15

Inizio/termine del possesso o variazione imposta: 16 giorno mese anno

Detrazione per l'abitazione principale: 17

Data di ultimazione dei lavori: 18 giorno mese anno

acquisto 19 cessione 20 AGENZIA DELLE ENTRATE DI ______ ESTREMI DEL TITOLO ______

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 | INDIRIZZO (2) 2

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità	classe	n. protocollo	anno
3	4	5	6	7	8	9	10

Immobile storico o inagibile/inabitabile	Valore	% possesso	Riduzione per terreni agricoli	Esenzione
11	12	13	14	15

Inizio/termine del possesso o variazione imposta: 16 giorno mese anno

Detrazione per l'abitazione principale: 17

Data di ultimazione dei lavori: 18 giorno mese anno

acquisto 19 cessione 20 AGENZIA DELLE ENTRATE DI ______ ESTREMI DEL TITOLO ______

Annotazioni ______

(1) Indicare: **1.** Per terreno; **2.** Per area fabbricabile; **3.** Per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale; **4.** Per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili; **5.** Per abitazione principale; **6.** Per pertinenza; **7.1** Per immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del TUIR; **7.2** Per immobili posseduti da soggetti passivi IRES; **7.3** Per immobili locati; **8.** Per i cosiddetti beni merce.
Attenzione: nel caso in cui si verificano contemporaneamente le ipotesi sub 4 e sub 7, indicare 4.

(2) Indicare: la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.

MODELLO N. ☐ TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. ☐ Data ______ Firma ______

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
DICHIARAZIONE PER L'ANNO
20_ _ (1)

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) — Telefono PREFISSO NUMERO — E-mail

Cognome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Nome — Data di nascita GIORNO MESE ANNO — Sesso M F

Comune (e Stato Estero) di nascita — Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno — C.A.P. — Comune (e Stato Estero) — Prov.

DICHIARANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale — Natura della carica

Cognome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale) — Telefono PREFISSO NUMERO — E-mail

Nome

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno — C.A.P. — Comune (e Stato Estero) — Prov.

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (2)

Cognome e nome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (e Stato Estero) di nascita — Prov.

Codice fiscale (obbligatorio) — Data di nascita GIORNO MESE ANNO — Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno — C.A.P. — Comune (e Stato Estero) — Prov.

% possesso — Detrazione per l'abitazione principale — FIRMA

N. d'ordine (2)

Cognome e nome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Comune (e Stato Estero) di nascita — Prov.

Codice fiscale (obbligatorio) — Data di nascita GIORNO MESE ANNO — Sesso M F

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno — C.A.P. — Comune (e Stato Estero) — Prov.

% possesso — Detrazione per l'abitazione principale — FIRMA

(1) Indicare l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.
(2) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

***ATTENZIONE:* Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 ☐ INDIRIZZO (2) 2 ____

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità	classe	n. protocollo	anno
3	4	5	6	7	8	9	10

Immobile storico o inagibile/inabitabile	Valore	% possesso	Riduzione per terreni agricoli	Esenzione
11	12	13	14	15

Inizio/termine del possesso o variazione imposta (giorno, mese, anno)	Detrazione per l'abitazione principale	Data di ultimazione dei lavori (giorno, mese, anno)
16	17	18

acquisto 19 ☐ cessione 20 ☐ AGENZIA DELLE ENTRATE DI ____ ESTREMI DEL TITOLO ____

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 ☐ INDIRIZZO (2) 2 ____

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità	classe	n. protocollo	anno
3	4	5	6	7	8	9	10

Immobile storico o inagibile/inabitabile	Valore	% possesso	Riduzione per terreni agricoli	Esenzione
11	12	13	14	15

Inizio/termine del possesso o variazione imposta (giorno, mese, anno)	Detrazione per l'abitazione principale	Data di ultimazione dei lavori (giorno, mese, anno)
16	17	18

acquisto 19 ☐ cessione 20 ☐ AGENZIA DELLE ENTRATE DI ____ ESTREMI DEL TITOLO ____

N. d'ordine

Caratteristiche (1) 1 ☐ INDIRIZZO (2) 2 ____

Dati catastali identificativi dell'immobile

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità	classe	n. protocollo	anno
3	4	5	6	7	8	9	10

Immobile storico o inagibile/inabitabile	Valore	% possesso	Riduzione per terreni agricoli	Esenzione
11	12	13	14	15

Inizio/termine del possesso o variazione imposta (giorno, mese, anno)	Detrazione per l'abitazione principale	Data di ultimazione dei lavori (giorno, mese, anno)
16	17	18

acquisto 19 ☐ cessione 20 ☐ AGENZIA DELLE ENTRATE DI ____ ESTREMI DEL TITOLO ____

Annotazioni

(1) Indicare: **1.** Per terreno; **2.** Per area fabbricabile; **3.** Per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale; **4.** Per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili; **5.** Per abitazione principale; **6.** Per pertinenza; **7.1** Per immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del TUIR; **7.2** Per immobili posseduti da soggetti passivi IRES; **7.3** Per immobili locati; **8.** Per i cosiddetti beni merce.
Attenzione: nel caso in cui si verificano contemporaneamente le ipotesi sub 4 e sub 7, indicare 4.

(2) Indicare: la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.

MODELLO N. ☐ TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. ☐ Data ____ Firma ____

12A11782

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Koonathan Pathrose Simi (alias Simi K.P.), di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sigra Koonathan Pathrose Simi, nata a Yordanapuram-Kerala (India) il giorno 3 marzo 1982, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nell'anno 2004, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo Simi K.P.;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata dal consolato generale d'Italia a Mumbai in data 17 novembre 2011 dalla quale si rileva che la sigra Koonathan Pathrose Simi (alias Simi K.P.) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2004 presso la «School of Nursing, Trichur Metropolitan Health Care (Pvt) Ltd» di Thrissur (India) dalla sigra Simi K.P. nata a Yordanapuram-Kerala (India) il giorno 3 marzo 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La richiedente, sigra Koonathan Pathrose Simi (alias Simi K.P.), è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A11549

DECRETO 18 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Elizabeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti,in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joseph Elizabeth, nata a Thellakom-Kerala (India) il giorno 4 marzo 1986, ha chiesto il riconoscimento del titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nell'anno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta

Art. 1.

1. Il titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Help School of Nursing» di Vijyawada (India) dalla sig.ra Joseph Elizabeth nata a Thellakom-Kerala (India) il giorno 4 marzo 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Joseph Elizabeth, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente del Consiglio del 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A11550

DECRETO 23 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Giorgia Giannini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 3 ottobre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Giorgia Giannini nata a Roma (Italia) il giorno 5 aprile 1988, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en odontología» rilasciato in data 26 giugno 2012 dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en odontología» rilasciato dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna - in data 26 giugno 2012 alla sig.ra Giorgia Giannini, nata a Roma (Italia) il giorno 5 aprile 1988, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Giorgia Giannini è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11705

DECRETO 23 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Eli Draganova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza dell'11 settembre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Eli Draganova nata a Dupnitsa (Bulgaria) il giorno 14 giugno 1962, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Диплома лекар» rilasciato in data 20 giugno 2012 con il n. 22455 dalla Università di medicina - Sofia - Bulgaria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la dichiarazione n. 1620 dell'Ufficio consolare presso l'Ambasciata della Repubblica di Bulgaria in Roma esibita dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta documentazione si evince che la sig.ra Eli Simeonova Evtimova nata a Dupnitsa (Bulgaria) il giorno 14 giugno 1962, titolare del titolo di «Диплома лекар» rilasciato in data 20 giugno 2012 con il n. 22455 dalla Università di medicina - Sofia - Bulgaria, è la stessa persona di Eli Simeonova Draganova;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Диплома лекар» rilasciato dalla Università di medicina - Sofia - Bulgaria - in data 20 giugno 2012 con il n. 22455 alla sig.ra Eli Simeonova Evtimova, nata a Dupnitsa (Bulgaria) il giorno 14 giugno 1962, di cittadinanza bulgara, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Eli Simeonova Draganova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11706

DECRETO 23 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Margarita Assenova Tchipeva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 1° ottobre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Margarita Assenova Tchipeva nata a Belitza (Bulgaria) il giorno 16 maggio 1966, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Детски болести» rilasciato in data 18 giugno 1996 serie AC n. 00195 dalla Università di medicina città di Sofia - Bulgaria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in pediatria;

Vista la dichiarazione n. 10735 dell'Ufficio consolare presso l'Ambasciata della Repubblica di Bulgaria in Roma esibita dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta dichiarazione si evince che la sig.ra Margarita Assenova Popova-Tchipeva nata a Belitza (Bulgaria) il giorno 16 maggio 1966, titolare del titolo di «Детски болести» rilasciato in data 18 giugno 1996 serie AC n. 00195 dalla Università di medicina città di Sofia - Bulgaria, è la stessa persona di Margarita Assenova Tchipeva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Детски болести» rilasciato dalla Università di medicina città di Sofia - Bulgaria - in data 18 giugno 1996 serie AC n. 00195 alla Sig.ra Margarita Assenova Popova-Tchipeva, nata a Belitza (Bulgaria) il giorno 16 maggio 1966, di cittadinanza bulgara, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in pediatria.

Art. 2.

La sig.ra Margarita Assenova Tchipeva già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in pediatria previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11707

DECRETO 23 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Zuhal Abawi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 17 settembre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Zuhal Abawi nata a Kabul (Afghanistan) il giorno 28 maggio 1980, di cittadinanza britannica, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Dental Surgery» rilasciato in data 11 luglio 2008 dalla University of London - Gran Bretagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Bachelor of Dental Surgery» rilasciato dalla University of London - Gran Bretagna - in data 11 luglio 2008 alla sig.ra Zuhal Abawi, nata a Kabul (Afghanistan) il giorno 28 maggio 1980, di cittadinanza britannica, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Zuhal Abawi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11708

DECRETO 23 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Veronica Nisii, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 3 ottobre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Veronica Nisii nata a Roma (Italia) il giorno 3 marzo 1987, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciada en odontología" rilasciato in data 5 luglio 2012 dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Licenciada en odontología" rilasciato dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna – in data 5 luglio 2012 alla sig.ra Veronica Nisii, nata a Roma (Italia) il giorno 3 marzo 1987, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Veronica Nisii è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11709

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutrineal PD4»

Estratto determinazione V&A/1456 del 1° ottobre 2012

Medicinale: NUTRINEAL PD4

Confezioni:

029204017 «1,1% aminoacidi soluzione per dialisi peritoneale» sacca 1 lt;

029204029 «1,1% aminoacidi soluzione per dialisi peritoneale» sacca 2 lt;

029204031 «1,1% aminoacidi soluzione per dialisi peritoneale» sacca 2,5 lt;

029204043 «soluzione per dialisi peritoneale» 5 sacche flessibili 2000 ml;

029204082 «1,1% soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche da 2,5 lt;

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a.

Tipo di Modifica: B.V.b.1) Aggiornamento del fascicolo qualità in seguito a una decisione della Commissione secondo la procedura di cui agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli 34 o 35 della direttiva 2001/82/CE (procedura di rinvio) *b)* L'armonizzazione del fascicolo qualità non faceva parte del rinvio e l'aggiornamento ha lo scopo di armonizzarlo - B.I.a.1) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - *b)* Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva).

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dello stabilimento Ajinomoto North America Inc. 4020 Ajinomoto Drive Raleigh NC 27610 USA come fornitore della sostanza attiva Blend F (senza *CEP)* e all'armonizzazione della formulazione del prodotto per registrare Blend F come sostanza attiva.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. - 029204043: «soluzione per dialisi peritoneale» 5 sacche flessibili 2000 ml;

a: A.I.C. - 029204043: «1,1% aminoacidi soluzione per dialisi peritoneale» 5 sacche 2 litri.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11620

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Slowmet»

Estratto determinazione V&A n. 1603 del 19 ottobre 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SLOWMET, nelle forme e confezioni:

«500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

«500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse;

«750 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

«750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse;

«1000 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

«1000 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse,

con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in 00040 - Pomezia - Roma, via del mare 36, codice fiscale n. 07611511002.

Confezione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. n. 040629014 (in base 10) 16RWSQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Merck Santè S.A.S. Centre de production Calais, 5 Rue Clement Ader Calais, 62100 - Francia e Merck Santè S.A.S. Centre de Production Meyzieu, 10 avenue de Lattre de Tassigny Meyzieu, 69330 - Francia.

Produttore del prodotto finito: Merck Santè S.A.S. stabilimento sito in 2 Rue Du Pressoir Vert - Semoy (tutte).

Composizione: una compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 500 mg corrispondente a 390 mg di metformina base;

eccipienti:

ipromellosa 5cP 10 mg;

magnesio stearato 3,5 mg;

cellulosa microcristallina 102 mg;

acqua depurata quanto basta a 1023,5 mg;

carmellosa sodica 50 mg;

ipromellosa 100000cP 358 mg;

Confezione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse - A.I.C. n. 040629026 (in base 10) 16RWT2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Merck Santè S.A.S. Centre de Production Calais, 5 Rue Clement Ader Calais, 62100 - Francia e Merck Santè S.A.S. Centre de Production Meyzieu, 10 Avenue De Lattre de Tassigny Meyzieu, 69330 - Francia.

Produttore del prodotto finito: Merck Santè S.A.S. stabilimento sito in 2 Rue Du Pressoir Vert - Semoy (tutte).

Composizione: una compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 500 mg corrispondente a 390 mg di meformina base;

eccipienti:

ipromellosa 5cP 10 mg;

magnesio stearato 3,5 mg;

cellulosa microcristallina 102 mg;

acqua depurata quanto basta a 1023,5 mg;

carmellosa sodica 50 mg;

ipromellosa 100000cP 358 mg.

Confezione: «750 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. n. 040629038 (in base 10) 16RWTG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Merck Santè S.A.S. Centre de Production Calais, 5 Rue Clement Ader Calais, 62100 - Francia e Merck Santè S.A.S. Centre de Production Meyzieu, 10 Avenue De Lattre De Tassigny Meyzieu, 69330 - Francia.

Produttore del prodotto finito: Merck Santè S.A.S. stabilimento sito in 2 Rue Du Pressoir Vert - Semoy (tutte).

Composizione: una compressa da 750 mg contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 750 mg corrispondente a 585 mg di metformina base.

eccipienti:

carmellosa sodica 37,5 mg;

ipromellosa 100000cP 294,24 mg;

magnesio stearato 1,5 mg;

acqua depurata quanto basta a 1087 mg.

Confezione: «750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse - A.I.C. n. 040629040 (in base 10) 16RWTJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Merck Santè S.A.S. Centre de Production Calais, 5 Rue Clement Ader Calais, 62100 - Francia e Merck Santè S.A.S. Centre de Production Meyzieu, 10 Avenue De Lattre De Tassigny Meyzieu, 69330 - Francia.

Produttore del prodotto finito: Merck Santè S.A.S. stabilimento sito in 2 Rue Du Pressoir Vert - Semoy (tutte).

Composizione:

una compressa da 750 mg contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 750 mg corrispondente a 585 mg di metformina base;

eccipienti:

carmellosa Sodica 37,5 mg;

ipromellosa 100000cP 294,24 mg;

magnesio stearato 1,5 mg;

acqua depurata quanto basta a 1087 mg;

Confezione: «1000 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. n. 040629053 (in base 10) 16RWTX (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Merck Santè S.A.S. Centre de Production Calais, 5 Rue Clement Ader Calais, 62100 - Francia e Merck Santè S.A.S. Centre de Production Meyzieu, 10 Avenue De Lattre De Tassigny Meyzieu, 69330 - Francia.

Produttore del prodotto finito: Merck Santè S.A.S. stabilimento sito in 2 Rue Du Pressoir Vert - Semoy (tutte).

Composizione:

una compressa da 1000 mg contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 1000 mg corrispondente a 780 mg di metformina base.

eccipienti:

carmellosa Sodica 50 mg;

ipromellosa 100000cP 392,3 mg;

magnesio Stearato 2 mg;

acqua depurata quanto basta a 1449,3 mg.

Confezione: «1000 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse - A.I.C. n. 040629065 (in base 10) 16RWU9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Merck Santè S.A.S. Centre de Production Calais, 5 Rue Clement Ader Calais, 62100 - Francia e Merck Santè S.A.S. Centre de Production Meyzieu, 10 Avenue De Lattre De Tassigny Meyzieu, 69330 - Francia.

Produttore del prodotto finito: Merck Santè S.A.S. stabilimento sito in 2 Rue Du Pressoir Vert - SEMOY (tutte).

Composizione:

una compressa da 1000 mg contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 1000 mg corrispondente a 780 mg di metformina base;

eccipienti:

carmellosa Sodica 50 mg;

ipromellosa 100000cP 392,3 mg;

magnesio Stearato 2 mg;

acqua depurata quanto basta a 1449,3 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del diabete mellito di tipo 2 nei pazienti intolleranti a dosi efficaci di metformina a rilascio immediato per la comparsa di effetti collaterali gravi di tipo gastrointestinali e nei pazienti nei quali l'insorgenza di tali effetti impedisca il raggiungimento della dose ottimale di metformina. Slowmet può essere utilizzato in monoterapia o in combinazione con altri antidiabetici orali o con l'insulina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 040629014 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C»:

Confezioni:

A.I.C. n. 040629026 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse;

A.I.C. n. 040629038 - «750 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 040629040 - «750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse;

A.I.C. n. 040629053 - «1000 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 040629065 - «1000 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse;

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 040629014 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 040629026 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 040629038 - «750 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 040629040 - «750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 040629053 - «1000 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 040629065 - «1000 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11621

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rinazina Antiallergica»

Estratto determinazione V&A. n. 1602 del 19 ottobre 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «RINAZINA ANTIALLERGICA» nelle forme e confezioni: «1mg/ml spray nasale, soluzione» flacone con nebulizzatore da 5 ml e «1 mg/ml spray nasale, soluzione» flacone con nebulizzatore da 10 ml con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in 20021 - Baranzate - Milano, Via Zambeletti snc, Codice fiscale n. 00867200156.

Confezione: «1mg/ml spray nasale, soluzione» flacone con nebulizzatore da 5 ml - A.I.C. n. 041174018 (in base 10) 178K02 (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, soluzione.

Validità Prodotto Integro:

2 anni dalla data di fabbricazione;

dopo la prima apertura: 6 mesi.

Produttore del principio attivo: Urquima S.A., Arnau de Vilanova, 22-42, 08105 - Sant Fost De Campsentelles - Barcellona - Spagna.

Produttore del prodotto finito: Zeta farmaceutici S.p.A. stabilimento sito in Sandrigo (VI), Via Galvani, 10 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); CIT S.r.l. stabilimento sito in Burago Molgora (MB), Via Primo Villa 17 (confezionamento secondario, inclusa apposizione bollino).

Composizione: 1 flacone da 5 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Azelastina cloridrato 5 mg;

eccipienti: Ipromellosa; Disodio edetato; Benzalconio cloruro soluzione; Acido citrico anidro; Disodio fosfato dodecaidrato; Sodio cloruro; Acqua depurata.

Confezione: «1mg/ml spray nasale, soluzione» flacone con nebulizzatore da 10 ml - A.I.C. n. 041174020 (in base 10) 178K04 (in base 32).

Forma farmaceutica: Spray nasale, soluzione.

Validità prodotto integro:

2 anni dalla data di fabbricazione;

dopo la prima apertura: 6 mesi.

Produttore del principio attivo: Urquima S.A., Arnau de Vilanova, 22 - 42, 08105 - Sant Fost de Campsentelles - Barcellona - Spagna.

Produttore del prodotto finito: Zeta farmaceutici S.p.A. stabilimento sito in Sandrigo (VI), Via Galvani, 10 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); CIT S.r.l. stabilimento sito in Burago Molgora (MB), Via Primo Villa 17 (confezionamento secondario, inclusa apposizione bollino)

Composizione: 1 flacone da 10 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Azelastina cloridrato 10 mg;

eccipienti: Ipromellosa; Disodio edetato; Benzalconio cloruro soluzione; Acido citrico anidro; Disodio fosfato dodecaidrato; Sodio cloruro; Acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico a breve termine della rinite allergica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 041174018 - «1mg/ml spray nasale, soluzione» flacone con nebulizzatore da 5 ml.

Classe di rimborsabilità: «C bis».

Confezione: A.I.C. n. 041174020 - «1mg/ml spray nasale, soluzione» flacone con nebulizzatore da 10 ml.

Classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 041174018 - «1mg/ml spray nasale, soluzione» flacone con nebulizzatore da 5 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: A.I.C. n. 041174020 - «1mg/ml spray nasale, soluzione» flacone con nebulizzatore da 10 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11622

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etinilestradiolo e Gestodene Alfra»

Estratto determinazione V&A n. 1601 del 19 ottobre 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «ETINILESTRADIOLO E GESTODENE ALFRA» nella forma e confezione: «15 microgrammi/60 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

titolare A.I.C.: Alfra di anselmo leonarda & C. SNC-Società in nome collettivo con sede legale e domicilio fiscale in 00185 - Roma, viale Manzoni, 59, codice fiscale 03935261002.

Confezione: «15 microgrammi/60 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 039525011 (in base 10) 15Q6NM (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori del principio attivo: N.V. Organon, Kloosterstraat 6, NL-5349 AB OSS OR Veersemeer 4, NL-5347 JN OSS - Olanda; Libbs Farmoquimica LTDA, Rua Dona Cesaria Camargo De Oliveira 240, Jardim Vista Alegre - 06807 320 - EMBU- San Paolo - Brasile; Industriale chimica S.r.l., stabilimento sito in 21047 - Saronno (VA), Via E. H. Grieg 13 - Italia.

Produttore del prodotto finito: Haupt Pharma Münster GMBH stabilimento sito in Münster - Germania, Scleebrüggenkamp 15 (produzione, confezionamento, controllo); Helm AG, stabilimento sito in Germania, Nordkanalstrasse 28, 20097 Amburgo (rilascio dei lotti).

Composizione: una compressa rivestita con film.

Principio attivo:

Gestodene 60 mcg;

Etinilestradiolo 15 mcg.

Eccipienti: Compressa gialla (attiva): Lattosio monoidrato 46.725 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; Distearato glicerolo 0.350 mg; Polacrilin potassio 0.850 mg; Aqua Polish yellow 2 mg [Idrossipropilmetilcellulosa (E464); Idrossipropilcellulosa (E463); talco (E553b); Olio di semi di cotone idrogenato; titanio diossido (E171); Ossido di Ferro giallo (E172); Ossido di ferro rosso (E172)];

Eccipienti: Compressa bianca (placebo): Lattosio monoidrato 46.670 mg; Cellulosa microcristallina 20 mg; Distearato glicerolo 0.650 mg; Polacrilin potassio 0.680 mg; Aqua Polish white 2 mg [Idrossipropilmetilcellulosa (E464); Macrogol; Amido modificato; Olio di semi di cotone idrogenato; titanio diossido (E171);

Indicazioni terapeutiche: Contraccezione ormonale orale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 039525011 - «15 microgrammi/60 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 039525011 - «15 microgrammi/60 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11623

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tussolvina»

Estratto determinazione V&A/1588 del 17 ottobre 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Marvecspharma Services S.R.L. (codice fiscale 02919050969) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16, 20124 - Milano (MI).

Medicinale: TUSSOLVINA.

Confezione:

A.I.C. n. 028621011 - gocce 1% flacone 30 ml;

A.I.C. n. 028621023 - sciroppo 0,1% flacone 200 ml.

È ora trasferita alla società: Morganceutical S.R.L. (codice fiscale 03024570131) con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Volta 5, 22100 - Como (CO).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11643

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali

Estratto determinazione V&A/1589 del 17 ottobre 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali già intestati a nome della società Abbott Products S.P.A. (codice fiscale 05075810019) con sede legale e domicilio fiscale in via Della Libertà, 30, 10095 - Grugliasco - Torino (TO):

medicinale: BATREVAC;

confezione:

A.I.C. n. 035619016/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 035619028/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago;

medicinale: CORTISON CHEMICETINA;

confezione:

A.I.C. n. 010495048 - «0,5% + 1% unguento oftalmico» tubo da 3 g;

A.I.C. n. 010495051 - «2,5% + 2% unguento» tubo da 20 g;

medicinale: DEPAS;

confezione:

A.I.C. n. 025640057 - «0,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 025640069 - «0,05% gocce orali, soluzione» 1 flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 025640071 - «1 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

medicinale: DIFMETRE;

confezione:

A.I.C. n. 021633019 - «supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 021633021 - «compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 021633033 - «dosaggio basso supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 021633045 - «compresse effervescenti» 20 compresse;

medicinale: DUMIROX;

confezione:

A.I.C. n. 026104036 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 026104048 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

medicinale: EZOSINA;

confezione:

A.I.C. n. 027545021 - «2 mg compresse» 30 compresse divisibili;

A.I.C. n. 027545033 - «5 mg compresse» 14 compresse;

medicinale: FEMOSTON;

confezione:

A.I.C. n. 033639016/M - «10» 1 blister 14 compresse + 14 compresse;

A.I.C. n. 033639028/M - «10» 3 blister 14 compresse + 14 compresse;

A.I.C. n. 033639030/M - «20» 1 blister 14 compresse + 14 compresse;

A.I.C. n. 033639042/M - «20» 3 blister 14 compresse + 14 compresse;

A.I.C. n. 033639055/M - «L 1/10» compresse filmrivestite 1 blister 28 compresse;

A.I.C. n. 033639067/M - «L 1/10» compresse filmrivestite 3 blister 28 compresse;

A.I.C. n. 033639079/M - «1.5 conti» 14 compresse rivestite con film in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 033639081/M - «1.5 conti» 28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 033639093/M - «1.5 conti» 280 (10X28) compresse rivestite con film in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 033639105/M - «1.5 conti» 84 (3X28) compresse rivestite con film in blister PVC/AL;

medicinale: FENOLIBS;

confezione:

A.I.C. n. 036104127/M - «145 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 036104139/M - «145 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 036104141/M - «145 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 036104154/M - «145 MG compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 036104166/M - «145 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 036104178/M - «145 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 036104180/M - «145 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 036104192/M - «145 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 036104204/M - «145 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 036104216/M - «145 mg compresse rivestite con film» 280(10X28) compresse in blister PVC/PE/PVDC conf. osp.;

A.I.C. n. 036104228/M - «145 mg compresse rivestite con film» 300(10X30) compresse in blister PVC/PE/PVDC conf. osp.;

medicinale: FISIOTENS;

confezione:

A.I.C. n. 034063014 - «0,2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034063026 - «0,2 mg compresse rivestite con film» 98 compresse;

A.I.C. n. 034063038 - «0,3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034063040 - «0,3 mg compresse rivestite con film» 98 compresse;

A.I.C. n. 034063053 - «0,4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034063065 - «0,4 mg compresse rivestite con film» 98 compresse;

medicinale: FRONTAL;

confezione:

A.I.C. n. 028644019 - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 028644021 - «0,50 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 028644033 - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 028644084 - «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

medicinale: FULCRO;

confezione:

A.I.C. n. 028590014 - «200 mg capsule rigide» 20 capsule;

medicinale: FULCROSUPRA;

confezione:

A.I.C. n. 035928011/M - 10 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928023/M - 20 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928035/M - 30 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928047/M - 28 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928050/M - 50 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928062/M - 84 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928074/M - 90 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928086/M - 98 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928098/M - 100 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928100/M - 280 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928112/M - 300 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928124/M - «145 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 035928136/M - «145 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 035928148/M - «145 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 035928151/M - «145 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 035928163/M - «145 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 035928175/M - «145 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 035928187/M - «145 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 035928199/M - «145 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 035928201/M - «145 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 035928213/M - «145 mg compresse rivestite con film» 280(10X28) compresse in blister PVC/PE/PVDC conf. osp.;

A.I.C. n. 035928225/M - «145 mg compresse rivestite con film» 300(10X30) compresse in blister PVC/PE/PVDC conf. osp.;

medicinale: GLICOREST;

confezione:

A.I.C. n. 034576013 - «5 mg + 500 mg compresse rivestite con film» 36 compresse;

medicinale: INFLUVAC S;

confezione:

A.I.C. n. 028851133/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 028851145/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago;

medicinale: LIPERIAL;

confezione:

A.I.C. n. 037160013/M - «145 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 037160025/M - «145 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 037160037/M - «145 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 037160049/M - «145 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 037160052/M - «145 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 037160064/M - «145 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 037160076/M - «145 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 037160088/M - «145 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 037160090/M - «145 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

A.I.C. n. 037160102/M - «145 mg compresse rivestite con film» 280(10X28) compresse in blister PVC/PE/PVDC conf. osp.;

A.I.C. n. 037160114/M - «145 mg compresse rivestite con film» 300(10X30) compresse in blister PVC/PE/PVDC conf. osp.;

medicinale: MAVERAL;

confezione:

A.I.C. n. 026102032 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 026102044 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

medicinale: TALOFEN;

confezione:

A.I.C. n. 012611101 - «25 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 012611125 - «4 G/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml;

medicinale: TEVETENZ;

confezione:

A.I.C. n. 033331012/M - 28 compresse film rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 033331024/M - 56 compresse film rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 033331087/M - 14 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331099/M - 28 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331101/M - 56 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331113/M - 100 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331125/M - 280 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331137/M - 600 mg 14 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331149/M - 600 mg 28 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331152/M - 600 mg 56 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331164/M - 600 mg 98 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331176/M - 600 mg 280 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331188/M - 600 mg 100 compresse rivestite con film in blister;

medicinale: TIARTAN;

confezione:

A.I.C. n. 036772010/M - «600/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opaco PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 036772022/M - «600/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister opaco PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 036772034/M - «600/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister opaco PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 036772046/M - «600/12,5 mg compresse rivestite con film» 280 (28X10) compresse in blister opaco PVC/ACLAR/AL;

medicinale: VERTISERC;

confezione:

A.I.C. n. 027232014 - «8 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 027232026 - «16 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027232038 - «16 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 027232040 - «24 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027232053 - «8 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 60 ml.

Sono ora acquisite, mediante procedura di fusione per incorporazione, dalla società Abbott S.R.L. (codice fiscale 00076670595) con sede legale e domicilio fiscale in S.R. 148 Pontina KM 52 SNC - Campoverde di Aprilia, 04011 - Latina (LT).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11644

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lumiarol»

Estratto determinazione V&A n. 1605 del 19 ottobre 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C..

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LUMIAROL nelle forme e confezioni: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse; «500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse; «750 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse; «750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse; «1000 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse; «1000 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in 00100 – Roma, viale Città D'europa, 681, codice fiscale 00964710388.

Confezione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse – A.I.C. n. 040628012 (in base 10) 16RVTD (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Merck Sante' S.A.S. Centre De Production Calais, 5 Rue Clement Ader Calais, 62100 - Francia e Merck Sante' S.A.S. Centre De Production Meyzieu, 10 Avenue De Lattre De Tassigny Meyzieu, 69330 - Francia.

Produttore del prodotto finito: Merck Sante' S.A.S. stabilimento sito in 2 Rue Du Pressoir Vert - Semoy (tutte).

Composizione: una compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 500 mg corrispondente a 390 mg di metformina base;

eccipienti: ipromellosa 5cP 10 mg; magnesio stearato 3,5 mg; cellulosa microcristallina 102 mg; acqua depurata quanto basta a 1023,5 mg; carmellosa sodica 50 mg; ipromellosa 100000cP 358 mg.

Confezione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse – A.I.C. n. 040628024 (in base 10) 16RVTS (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Merck Sante' S.A.S. Centre De Production Calais, 5 Rue Clement Ader Calais, 62100 - Francia e Merck Sante' S.A.S. Centre De Production Meyzieu, 10 Avenue De Lattre De Tassigny Meyzieu, 69330 - Francia.

Produttore del prodotto finito: Merck Sante' S.A.S. stabilimento sito in 2 Rue Du Pressoir Vert - Semoy (tutte).

Composizione: una compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 500 mg corrispondente a 390 mg di Metformina base;

eccipienti: ipromellosa 5cP 10 mg; magnesio stearato 3,5 mg; cellulosa microcristallina 102 mg; acqua depurata quanto basta a 1023,5 mg; carmellosa sodica 50 mg; ipromellosa 100000cP 358 mg.

Confezione: «750 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse – A.I.C. n. 040628036 (in base 10) 16RVU4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Merck Sante' S.A.S. Centre De Production Calais, 5 Rue Clement Ader Calais, 62100 - Francia e Merck Sante' S.A.S. Centre De Production Meyzieu, 10 Avenue De Lattre De Tassigny Meyzieu, 69330 - Francia.

Produttore del prodotto finito: Merck Sante' S.A.S. stabilimento sito in 2 Rue Du Pressoir Vert - Semoy (tutte).

Composizione: una compressa da 750 mg contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 750 mg corrispondente a 585 mg di metformina base;

eccipienti: carmellosa sodica 37,5 mg; ipromellosa 100000cP 294,24 mg; magnesio stearato 1,5 mg; acqua depurata quanto basta a 1087 mg.

Confezione: «750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse – A.I.C. n. 040628048 (in base 10) 16RVUJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Merck Sante' S.A.S. Centre De Production Calais, 5 Rue Clement Ader Calais, 62100 - Francia e Merck Sante' S.A.S. Centre De Production Meyzieu, 10 Avenue De Lattre De Tassigny Meyzieu, 69330 - Francia.

Produttore del prodotto finito: Merck Sante' S.A.S. stabilimento sito in 2 Rue Du Pressoir Vert - Semoy (tutte)

Composizione: una compressa da 750 mg contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 750 mg corrispondente a 585 mg di metformina base;

eccipienti: carmellosa sodica 37,5 mg; ipromellosa 100000cP 294,24 mg; magnesio stearato 1,5 mg; acqua depurata quanto basta a 1087 mg.

Confezione: «1000 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse – A.I.C. n. 040628051 (in base 10) 16RVUM (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Merck Sante' S.A.S. Centre De Production Calais, 5 Rue Clement Ader Calais, 62100 - Francia e Merck Sante' S.A.S. Centre De Production Meyzieu, 10 Avenue De Lattre De Tassigny Meyzieu, 69330 - Francia.

Produttore del prodotto finito: Merck Sante' S.A.S. stabilimento sito in 2 Rue Du Pressoir Vert - SEMOY (tutte).

Composizione: una compressa da 1000 mg contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 1000 mg corrispondente a 780 mg di Metformina base;

eccipienti: carmellosa sodica 50 mg; ipromellosa 100000cP 392,3 mg; magnesio stearato 2 mg; acqua depurata quanto basta a 1449,3 mg.

Confezione: «1000 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse – A.I.C. n. 040628063 (in base 10) 16RVUZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Merck Sante' S.A.S. Centre De Production Calais, 5 Rue Clement Ader Calais, 62100 - Francia e Merck Sante' S.A.S. Centre De Production Meyzieu, 10 Avenue De Lattre De Tassigny Meyzieu, 69330 - Francia.

Produttore del prodotto finito: Merck Sante' S.A.S. stabilimento sito in 2 Rue Du Pressoir Vert - Semoy (tutte).

Composizione: una compressa da 1000 mg contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 1000 mg corrispondente a 780 mg di metformina base.

eccipienti: carmellosa sodica 50 mg; ipromellosa 100000cP 392,3 mg; magnesio stearato 2 mg; acqua depurata quanto basta a 1449,3 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del diabete mellito di Tipo 2 nei pazienti intolleranti a dosi efficaci di metformina a rilascio immediato per la comparsa di effetti collaterali gravi di tipo gastrointestinali e nei pazienti nei quali l'insorgenza di tali effetti impedisca il raggiungimento della dose ottimale di metformina. Lumiarol può essere utilizzato in monoterapia o in combinazione con altri antidiabetici orali o con l'insulina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 040628012 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 040628024 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 040628036 - «750 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 040628048 - «750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 040628051 - «1000 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 040628063 - «1000 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 040628012 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 040628024 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 040628036 - «750 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 040628048 - «750 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 040628051 - «1000 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 040628063 - «1000 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

12A11645

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atem»

Estratto determinazione V&A n. 1600 del 19 ottobre 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ATEM, anche nella forma e confezione: «0,5 mg/2 ml soluzione per nebulizzatore» 20 contenitori monodose 2 ml, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A, cap. 43122 - codice fiscale 01697370342.

Confezione: «0,5 mg/2 ml soluzione per nebulizzatore» 20 contenitori monodose 2 ml – A.I.C. n. 024153064 (in base 10) 0R12Z8 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per nebulizzatore.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Sifavitor S.r.l. stabilimento sito in 26852 - Frazione Mairano - Casaletto Lodigiano - Lodi, via Livelli n. 1.

Produttore del prodotto finito: C.O.C. Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in S. Agata Bolognese - Bologna, via Modena n. 15 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: ipratropio bromuro monoidrato 0,52180 mg pari a ipratropio bromuro 0,50 mg;

eccipienti: sodio fosfato monobasico monoidrato 5,45 mg; sodio fosfato bibasico biidrato 0,27 mg; sodio cloruro 16 mg; acqua depurata quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma bronchiale, broncopneumopatia cronica ostruttiva con componente asmatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «0,5 mg/2 ml soluzione per nebulizzatore» 20 contenitori monodose 2 ml – A.I.C. n. 024153064 (in base 10) 0R12Z8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 024153064 - «0,5 mg/2 ml soluzione per nebulizzatore» 20 contenitori monodose 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11646

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zeglio»

Determinazione V&A.N. n. 1441 del 1° ottobre 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZEGLIO, nella forma e confezione: «500 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: società E-Pharma Trento S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in 38123 - Frazione Ravina - Trento (TN), via Provina, 2, codice fiscale 01420070227.

Confezione: «500 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine – A.I.C. n. 040341012 (in base 10) 16H3JN (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori del principio attivo: Mallincrodt inc. 8801 Capital Boulevard 27616 - Raleigh - NC- USA e Granules India LTD. Temple Road, Jinnaram Mandal, Bonthapally 502313 - Medak District, Hyderabad, Andhra Pradesh - India.

Produttore del prodotto finito: E-Pharma Trento S.p.A. stabilimento sito in Trento (TN) - Frazione Ravina - via Provina, 2 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti).

Composizione: una bustina di granulato per soluzione orlale contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg;

eccipienti: saccarosio 448,098 mg; acido citrico anidro 142,776 mg; aroma frutti tropicali 110,032 mg; aroma pompelmo 110,032 mg; sorbitolo (E420) 95,184 mg; aspartame (E951) 45,307 mg; sucralosio 22,654 mg; saccarina sodica 22,654 mg; polisorbato 20 1,904 mg; colorante rosso barbabietola 0,971 mg; colorante riboflavina sodio fosfato 0,388 mg.

Indicazioni terapeutiche: come antipiretico: trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali l'influenza, le malattie esantematiche, le affezioni acute del tratto respiratorio, ecc.

Come analgesico: cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 040341012 - «500 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 040341012 - «500 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11647

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eutirox»

Estratto determinazione V&A n. 1598 del 19 ottobre 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EUTIROX, anche nelle forme e confezioni: «88 microgrammi compresse» 50 compresse; «112 microgrammi compresse» 50 compresse; «137 microgrammi compresse» 50 compresse con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in 20134 - Milano, via Egidio Folli, 50, codice fiscale 00825120157.

Confezione: «88 microgrammi compresse» 50 compresse – A.I.C. n. 024402164 (in base 10) 0R8Q7N (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Peptido GmBh, Am Kraftwerk 6,D - 66450 Bexbach, Germany.

Produttore del prodotto finito: Patheon France S.A.S. 40, Boulevard de Champaret 38300 Bourgoin - Jallieu Francia (produzione, confezionamento primario, secondario, controllo e rilascio dei lotti); Patheon Italia S.p.A., V.le G.B. Stucchi, 110 20900 - Monza (confezionamento primario, secondario, controllo e rilascio dei lotti); Bracco S.p.A. via E. Folli, 50 - 20134 Milano (rilascio dei lotti); Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A., via delle industrie Snc, 26814 Livraga (LO) (confezionamento secondario).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: levotiroxina sodica 88 microgrammi pari a 85,58 microgrammi di levotiroxina;

eccipienti: lattosio monoidrato 65,912 mg; amido di mais 25 mg; gelatina 5 mg; croscarmellosa sodica 3,50 mg; magnesio stearato 0,50 mg.

Confezione: «112 microgrammi compresse» 50 compresse – A.I.C. n. 024402176 (in base 10) 0R8Q80 (in base 32).

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Peptido GmBh, Am Kraftwerk 6,D-66450 Bexbach, Germany;

Produttore del prodotto finito: Patheon France S.A.S. 40, Boulevard de Champaret 38300 Bourgoin - Jallieu Francia (produzione, confezionamento primario, secondario, controllo e rilascio dei lotti); Patheon Italia S.p.A., V.le G.B. Stucchi, 110 20900 - Monza (confe-

zionamento primario, secondario, controllo e rilascio dei lotti); Bracco S.p.A. via E. Folli, 50 - 20134 Milano (rilascio dei lotti); Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A., Via delle industrie Snc, 26814 Livraga (LO) (confezionamento secondario).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: levotiroxina sodica 112 microgrammi pari a 108,92 microgrammi di levotiroxina;

eccipienti: lattosio monoidrato 65,888 mg; amido di mais 25 mg; gelatina 5 mg; croscarmellosa sodica 3,50 mg; magnesio stearato 0,50 mg.

Confezione: «137 microgrammi compresse» 50 compresse – A.I.C. n. 024402188 (in base 10) 0R8Q8D (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Peptido GmBh, Am Kraftwerk 6,D - 66450 Bexbach, Germany;

Produttore del prodotto finito: Patheon France S.A.S. 40, Boulevard de Champaret 38300 Bourgoin - Jallieu Francia (produzione, confezionamento primario, secondario, controllo e rilascio dei lotti); Patheon Italia S.p.A., V.le G.B. Stucchi, 110 20900 - Monza (confezionamento primario, secondario, controllo e rilascio dei lotti); Bracco S.p.A. via E. Folli, 50 - 20134 Milano (rilascio dei lotti); Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A., Via delle industrie Snc, 26814 Livraga (LO) (confezionamento secondario).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: levotiroxina sodica 137 microgrammi pari a 133,23 microgrammi di Levotiroxina;

eccipienti: lattosio monoidrato 65,863 mg; amido di mais 25 mg; gelatina 5 mg; croscarmellosa sodica 3,50 mg; magnesio stearato 0,50 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati di ipotiroidismo: gozzo, profilassi di recidive dopo strumectomia, ipofunzione tiroidea, flogosi della tiroide, in corso di terapia con antitiroidei.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 024402164 - «88 microgrammi compresse» 50 compresse

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 024402176 - «112 microgrammi compresse» 50 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 024402188 - «137 microgrammi compresse» 50 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 024402164 - «88 microgrammi compresse» 50 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 024402176 - «112 microgrammi compresse» 50 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 024402188 - «137 microgrammi compresse» 50 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11648

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prolizip»

Estratto determinazione V&A. n. 1599 del 19 ottobre 2012

Titolare AIC: CIPROS. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in 50123 - Firenze, via Porta Rossa, 12, codice fiscale 06142150488.

Medicinale: PROLIZIP.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: alla determinazione A.I.C./N/V n. 1412 del 22 dicembre 2011, concernente la «Autorizzazione all'Immissione in Commercio della confezione con codice A.I.C. n. 039655028» del medicinale: Prolizip è apportata la seguente modifica:

in luogo di: principio attivo: cefprozil monoidrato 263,26 mg corrispondenti a 250 mg di cefprozil anidro;

leggasi: principio attivo: cefprozil monoidrato 263,16 mg corrispondenti a 250 mg di cefprozil anidro.

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 039655028 - «250 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone da 60 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A11649

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Avviso di pubblicazione dei piani di estinzione delle passività ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.L. 195/09, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

Si rende noto che il giorno 7 novembre 2012 nel sito www.protezionecivile.gov.it saranno pubblicati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e dell'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Capo dell'Unità Stralcio 1° dicembre 2010, n. 903, i sottoelencati piani di estinzione delle passività, derivanti dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture Commissariali e del Sottosegretario di Stato dell'emergenza rifiuti, di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 90/2008:

Istanze ammesse riguardanti i crediti privilegiati, ovvero assistiti da pegno o ipoteca;

Istanze ammesse riguardanti i crediti portati da titoli esecutivi;

Istanze ammesse riguardanti i crediti derivanti da atti transattivi.

12A11783

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 25 ottobre 2012 del Ministero dell'interno, recante: «Aggiornamento del decreto 25 settembre 2012, recante sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità relativo all'anno 2011.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 254 del 30 ottobre 2012).

Dopo l'allegato A riportato in calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 8 si intende riportato il seguente:

«ALLEGATO *B*

CODICE ENTE	Enti	Prov.	Anno Certificazione per calcolo 3% entrate correnti	IMPORTO SANZIONE	Somme da recuperare su fondi erogati dal Ministero dell'Interno	Somme da versare al Bilancio dello Stato
Elenco comuni						
1010020030	ALESSANDRIA	AL	2010	3.045.940,00	3.045.940,00	
4150720170	BUCCINO	SA	2009	106.417,00	106.417,00	
5190550140	CACCAMO	PA	2009	199.043,00	199.043,00	
4150200190	CASAL DI PRINCIPE	CE	2009	301.746,00	301.746,00	
4160410430	MELISSANO	LE	2010	105.021,00	105.021,00	
4160410510	NARDO'	LE	2010	854.910,00	854.910,00	
5190820190	SALEMI	TP	2009	257.905,00	257.905,00	

».

12A11760

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-258) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.